

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero degli incarti: RR.2019.296+329

Sentenza del 13 febbraio 2020

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. John Dell'Oro,

Ricorrente e opponente

contro

**UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,**

Controparte e proponente

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Argentina

Obiezione di reato politico (art. 55 cpv. 2 AIMP)
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)

Fatti:

- A.** In data 25 ottobre 2016, l'Ambasciata della Repubblica Argentina a Berna, mediante nota diplomatica, ha richiesto l'arresto e l'estradizione di A. per corruzione, frode fiscale e riciclaggio di denaro. La richiesta si basa su un ordine d'arresto del 6 maggio 2016 spiccato dal Tribunale penale e correzionale federale n. 7 di Buenos Aires (procedura n. 3017/2013; v. atto 23-23c e 23^u-23c^u dell'incarto dell'Ufficio federale di giustizia, in seguito: UFG).
- B.** Con note diplomatiche del 10 novembre 2016 (v. atto 1 incarto UFG), 8 febbraio (v. atto 3 incarto UFG) e 12 settembre 2017 (v. atto 6 incarto UFG), l'UFG ha richiesto e ottenuto informazioni complementari dalle autorità argentine (v. atti 2, 2a, 4, 4a, 4a^u, 5, 5a e 7 incarto UFG).
- C.** Verificato con il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) e con il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che contro A. non vi fossero procedure penali pendenti in Svizzera a suo carico per i medesimi fatti (v. atti 8, 9, 10 e 11 incarto UFG), il 15 gennaio 2019 l'UFG ha dato mandato al MP-TI di procedere alla citazione dell'interessato per interrogarlo in merito alla domanda di estradizione argentina, informando l'autorità ticinese della sua momentanea rinuncia ad un arresto ai fini di estradizione (v. atto 12 incarto UFG).
- D.** Interrogato il 18 gennaio 2019, l'estradando, che ha riconosciuto di essere la persona ricercata dall'Argentina, si è opposto alla sua estradizione semplificata (v. atto 13 incarto UFG). Con scritto del 25 marzo 2019, egli ha presentato le proprie osservazioni all'UFG riguardanti la domanda di estradizione (v. atto 20 incarto UFG).
- E.** In data 5 novembre 2019, l'UFG dava mandato al MP-TI di procedere all'arresto dell'estradando sulla base dell'ordine di arresto ai fini di estradizione emanato il medesimo giorno (v. atti 21 e 22 incarto UFG). L'ordine in questione è stato notificato ed eseguito il 7 novembre successivo (v. atto 25 incarto UFG).
- F.** Mediante decisione del 7 novembre, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Argentina, con riserva della decisione del Tribunale penale federale in merito all'obiezione del delitto politico invocato dall'estradando (v. atto 23 incarto UFG). Il medesimo giorno esso ha trasmesso a questa Corte l'incarto relativo

alla procedura estradizionale, proponendo la reiezione dell'obiezione di cui sopra (v. incarto RR.2019.296, act. 1).

- G.** Con decisione del 12 novembre 2019, l'UFG, sulla base della convenzione di liberazione su cauzione dell'11 novembre 2019 (v. atto 27a incarto UFG), ha ordinato la scarcerazione immediata dell'estraddando (v. atto 28 incarto UFG).
- H.** In data 9 dicembre 2019 A. ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, chiedendo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale quanto segue (v. incarto RR.2019.329, act. 1, pag. 31):

I. Domande preliminari

1. *Al ricorso è concesso l'effetto sospensivo, se già non esistente ex lege in virtù dell'art. 55 PA.*
2. *Le due procedure – quella di ricorso contro la decisione di estradizione e quella inerente all'eccezione ex art. 55 cpv. 2 AIMP – sono congiunte.*
3. *In applicazione dell'art. 53 PA si chiede la fissazione di un termine suppletorio di 30 giorni per completare le argomentazioni e la documentazione alla base del presente ricorso.*
4. *In applicazione dell'art. 57 cpv. 2 PA, è convocato un dibattimento nel contesto del quale sia possibile in particolare approfondire il tema della situazione giudiziaria in Argentina e del carattere politico della vicenda in questione.*

II. Domanda principale

Il ricorso – compresa l'eccezione ex art. 55 cpv. 2 AIMP – è ammesso; la decisione di estradizione dell'UFG è annullata e la richiesta di estradizione delle Autorità argentine definitivamente respinta.

III. Domanda sussidiaria

Il ricorso è ammesso: la decisione di estradizione dell'UFG è annullata e l'incarto è retrocesso all'UFG affinché esperisca i dovuti accertamenti supplementari, eventualmente chiedendo ulteriori complementi alle Autorità argentine.

- IV. Gli oneri processuali sono a carico della Confederazione, con l'obbligo di rifondere un'indennità per spese legali a favore di A."*

- I. Nelle sue osservazioni del 23 dicembre 2019, l'UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. RR.2019.329, act. 6).
- J. Con replica del 15 gennaio 2020, l'estraddando ha in sostanza confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 9).
- K. Con scritto del 20 gennaio 2020, trasmesso al ricorrente per conoscenza (v. act. 12), l'UFG ha comunicato di rinunciare a presentare una duplica, confermando le proprie osservazioni del 23 dicembre 2019 (v. act. 11)

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

- 1.
 - 1.1 L'estraddizione fra la Repubblica Argentina e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dal Trattato d'estraddizione fra la Svizzera e la Repubblica Argentina del 21 novembre 1906 (in seguito: Trattato svizzero-argentino; RS 0.353.915.4), in vigore dal gennaio 1912.
 - 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estraddizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
 - 1.3 L'UFG decide dell'estraddizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1 AIMP). Se questa fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere che sussista carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'UFG trasmette l'inserito al tribunale, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito (art. 55 cpv. 2 AIMP). Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2 AIMP è applicabile a tutti i casi in

cui la persona perseguita solleva un'obiezione di natura politica; quando ella pretende che i fatti descritti nella domanda sono dei delitti politici puri (o assoluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni connesse a tali delitti (art. 3 cpv. 1 AIMP); quando ella allega che la domanda tende in realtà a perseguirla a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità (art. 2 lett. b AIMP) o ancora che uno di questi motivi arrischia di aggravare la sua situazione nello Stato estero (art. 2 lett. c AIMP; DTF 111 Ib 138 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005 consid. 2; 1A.172/2006 e 1A.206/2006 del 7 novembre 2006 consid. 1.1 non pubblicato in DTF 132 II 469). La Corte dei reclami penali statuisce quale prima istanza solo sull'obiezione relativa al carattere politico del reato, mentre la decisione di prima istanza in merito alla sussistenza delle altre condizioni per l'estradizione compete all'UFG (v. DTF 128 II 355 consid. 1.1; TPF 2008 24 consid. 1.2).

A., opponente alla proposta dell'UFG (in seguito anche: ricorrente o estradando), sostiene che il perseguimento penale estero avrebbe un carattere politico, costituendo una vendetta del governo Macri nei confronti dei precedenti avversari politici. In virtù dell'art. 55 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali è dunque competente per statuire in prima istanza sull'obiezione di reato politico.

2. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Essa verifica di massima le condizioni dell'estradizione con pieno potere di cognizione, occupandosi tuttavia solo di questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto del ricorso (v. DTF 132 II 81 consid. 1.4; 130 II 337 consid. 1.4; sentenza del Tribunale penale federale RH.2012.17 del 28 dicembre 2012 consid. 3 e riferimenti citati).
3. Dato che nella procedura concernente il ricorso avverso la decisione d'estradizione (RR.2019.329) e in quella relativa alla proposta presentata dall'UFG in virtù dell'art. 55 cpv. 2 AIMP (RR.2019.296) vanno esaminate questioni di diritto estradizionale materialmente connesse fra di loro, è d'uopo congiungere le due procedure.
4. L'estradando postula la concessione di un termine suppletorio per completare i motivi del suo gravame. Egli sostanzia la propria richiesta affermando che la causa sarebbe complessa, che problemi di salute avrebbero limitato i contatti tra cliente e patrocinatore e che vi sarebbe la necessità di tradurre

ulteriore documentazione dallo spagnolo all'italiano (v. RR.2019.329, act. 1, pag. 2 e seg.).

- 4.1** Giusta l'art. 53 PA, se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32 capoverso 2 PA non è applicabile.
- 4.2** In concreto, si rileva che il ricorrente ha presentato un gravame di oltre 30 pagine nelle quali, riprendendo quanto già espresso nelle sue osservazioni del 25 marzo 2019 dinanzi all'UFG (v. atto 20 incarto UFG), ha potuto presentare ampiamente le proprie censure. Quest'ultime sono state ulteriormente completate in sede di replica – per la presentazione della quale non è stata peraltro richiesta nessuna proroga –, con la produzione di altri documenti a sostegno del proprio gravame, per cui non si vede per quali motivi occorra concedere un termine ai sensi dell'art. 53 PA. In realtà, questa Corte non ritiene che la presente causa presenti un'eccezionale ampiezza o difficoltà particolari, condizioni il cui adempimento il ricorrente non ha del resto dimostrato. Né il contenuto della decisione impugnata, né la documentazione allegata alle osservazioni del 25 marzo 2019, né il fatto che l'UFG abbia richiesto tre complementi d'informazione alla rogatoria permettono di sostanziare quell'eccezionalità legata applicazione della disposizione di cui sopra, nell'ambito della quale l'autorità gode di grande margine di apprezzamento (v. SEETHALER/PORTMANN, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ediz. 2016, n. 4 e 14 ad. art. 53 PA). Neppure determinante risulta essere il fatto che il ricorrente sia rimasto in carcere fino al 12 novembre 2019 e ch'egli si sia sottoposto in seguito ad importanti e invasive cure mediche, dato che tali eventi non annullano ogni possibilità di contatto tra il ricorrente ed il suo patrocinatore. Anche perché tra la presentazione del gravame e l'emanazione della presente sentenza sono trascorsi quasi due mesi, periodo da considerarsi largamente sufficiente sia per i summenzionati contatti sia per inoltrare ulteriore documentazione ritenuta importante, come ad esempio le preannunciate traduzioni di non specificati documenti dallo spagnolo all'italiano (cfr. art. 32 cpv. 2 PA). Visto quanto precede, la richiesta di un termine per completare i motivi del ricorso va disattesa.
- 5.** In considerazione della complessità della fattispecie, da ricollegare in particolare alle disfunzioni della giustizia argentina, l'insorgente chiede alla Corte di valutare la possibilità, dopo lo scambio dei memoriali scritti, di convocare un dibattito al fine di approfondire tale questione (v. RR.2019.329, act. 1, pag. 3).

- 5.1** Nell'ambito del reclamo in materia di estradizione al Tribunale penale federale, né la PA, né l'AIMP medesima prevedono un pubblico dibattimento. Inoltre, la procedura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è in principio scritta. La possibilità di ordinare il dibattimento è comunque data in virtù dell'art. 57 cpv. 2 PA, ma solo in circostanze particolari, segnatamente quando sia indispensabile che prove vengano assunte direttamente dal Tribunale, oppure quando lo impone l'art. 6 n. 1 CEDU (sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.3 del 5 marzo 2014 consid. 7.3). In virtù di quest'ultima disposizione è prescritta un'udienza pubblica nell'ambito di procedimenti concernenti la determinazione di diritti e doveri di carattere civile, come pure la fondatezza di accuse penali. L'esame di domande di estradizione non concerne né diritti o doveri di carattere civile né la fondatezza in quanto tale di un'accusa penale. La procedura di assistenza giudiziaria non è un procedimento penale, visto che il giudice dell'extradizione non si determina né sull'eventuale colpevolezza né sulla pena (sentenze del Tribunale federale 1A.247/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 2.2; 1A.225/2003 del 25 novembre 2003 consid. 1.5, con riferimenti; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.91 del 4 luglio 2011 consid. 6; RR.2009.76 del 9 luglio 2009 consid. 2.2; RR.2008.283-284 del 24 marzo 2009 consid. 15).
- 5.2** Non essendo l'art. 6 n. 1 CEDU applicabile, il ricorrente non ha diritto ad una pubblica udienza, né egli del resto spiega in alcun modo perché la prospettata discussione orale dovrebbe apportare ulteriori elementi utili al presente giudizio. Non vi è dunque ragione di derogare alla regola per cui la procedura di ricorso in ambito di assistenza in materia penale si svolge in forma scritta (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.3 del 21 marzo 2011 consid. 2 e riferimenti citati). Ne consegue che la richiesta di un'udienza pubblica presentata dal ricorrente deve essere respinta.
- 6.** L'opponente ritiene che la richiesta di estradizione presentata dall'Argentina sia motivata con reati di diritto comune, ma che la sua situazione rischia di essere aggravata per ragioni politiche. A suo dire, il procedimento estero si focalizzerebbe su B. e sui suoi presunti legami con i precedenti presidenti argentini (Kirchner) e costituirebbe un regolamento di conti politico che il nuovo presidente avrebbe attivato non appena entrato in carica, dandogli ampio risalto mediatico. Egli sarebbe stato chiaramente e arbitrariamente pregiudicato pubblicamente, con la violazione a più riprese dei suoi diritti fondamentali e processuali, violazioni che continuerebbero anche in caso di una sua estradizione. La connotazione politica emergerebbe anche dal fatto che i tempi e il contenuto delle decisioni prese nell'ambito del procedimento contro B. sarebbero in stretta connessione con il governo al potere. Il cambia-

mento di governo che dovrebbe concretizzarsi molto presto non avrebbe alcuna modifica positiva per il ricorrente. Anzi, non avendo il ricorrente mai incontrato né conosciuto né i Kirchner né B., un atteggiamento ritorsivo dei primi non sarebbe da escludere. Significative sarebbero le prese di posizione di diversi magistrati, alcuni intervenuti anche nel procedimento contro B., che attesterebbero i forti dubbi sull'indipendenza e l'imparzialità della giustizia argentina.

L'UFG, dal canto suo, afferma che quanto affermato dal ricorrente non sarebbe sufficiente per l'applicazione dell'art. 3 cpv. 1 AIMP. Che il perseguimento di reati di diritto comune sia utilizzato per punire una persona a ragione delle sue idee politiche presumerebbe seri dubbi sul funzionamento delle istituzioni e del sistema giuridico nello Stato richiedente. Perplessità simili non sarebbero a priori rilevabili nel caso in oggetto. La fattispecie contestata nella domanda di estradizione argentina verterebbe unicamente su aspetti di diritto comune. L'UFG osserva inoltre che un retroscena politico non potrebbe essere escluso in qualsiasi affare con una portata mediatica rilevante come nel presente caso. Un'importante eco mediatica in un caso simile non sarebbe da escludere nemmeno in Svizzera.

- 6.1** In virtù dell'art. I Trattato svizzero-argentino le parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente gli individui processati o condannati per uno dei crimini o delitti enumerati nell'articolo II, e che si trovano rifugiati nel territorio dell'altro Stato. Secondo l'art. II del Trattato, tra i crimini e delitti che danno luogo all'extradizione vi sono la corruzione di pubblici ufficiali (n. 16) e la truffa (n. 22). L'extradizione sarà consentita per i delitti enumerati se i fatti incriminati possono essere puniti con una pena di almeno un anno di prigione, secondo la legislazione delle parti contraenti (cfr. anche art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP). L'extradizione non sarà consentita per i delitti politici o per i fatti connessi con delitti politici (art. III n. 2 Trattato svizzero-argentino; art. 3 cpv. 1 AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d'extradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (art. 2 lett. b e c AIMP).

Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello diretto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di diritto comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: deve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. Infine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile secondo

il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per preparare, facilitare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurisprudenza citata; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_644/2015 del 23 febbraio 2016 consid. 4.8).

La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione dell'art. 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscriverebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, riguardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).

6.2 Nella fattispecie, il ricorrente è richiesto dall'autorità rogante perché sospettato di aver aiutato B., persona vicina alla famiglia Kirchner, a riciclare valori patrimoniali frutto di frode fiscale e corruzione commessi tra il 2003 e il 2015 da alti funzionari in Argentina. In sostanza, egli avrebbe fatto rientrare in tale Paese, mediante una società a lui riconducibile in Svizzera, denaro frutto dei summenzionati reati versato su conti in banche elvetiche, parte del quale sarebbe poi stato percepito dai Kirchner (per una descrizione più dettagliata dell'esposto fattuale v. *infra* consid. 7.2). Come correttamente osservato dall'UFG, i fatti oggetto d'indagine all'estero riguardano reati comuni. Il ricorrente ha certo cercato di evidenziare, in generale, mediante articoli di stampa e altri documenti, la difficile situazione della giustizia in Argentina, ma tale questione, che verrà trattata più avanti (v. *infra* consid. 8), non è qui rilevante per statuire sulla presente censura. Determinante è invece constatare che nulla di concreto permette di concludere che le attenzioni dell'autorità rogante nei confronti del ricorrente possano avere una connotazione politica. In altre parole, non vi sono agli atti documenti che attestano episodi concreti, passati o attuali, che lo riguardano direttamente e che dimostrano l'esistenza di uno sfondo politico al suo coinvolgimento nel procedimento penale estero. L'obiezione di reato politico va dunque respinta.

7. Il ricorrente considera la richiesta di estradizione irricevibile, nella misura in cui non fornirebbe sufficienti elementi di fatto alla base dei delitti prospettati. Nel descrivere la procedura argentina, egli sostiene di averne evidenziato e comprovato le numerose anomalie, le quali permetterebbero di concludere

che la domanda di estradizione è lacunosa, contraddittoria e soprattutto costruita ad arte su accertamenti inesistenti. Essa non rispetterebbe le esigenze legali minime in materia. Farebbero in particolare difetto spiegazioni precise relative al reale coinvolgimento del ricorrente nella fattispecie. Non vi sarebbe parola sul luogo di esecuzione del presunto reato. L'autorità estera si riferirebbe genericamente all'imputazione di riciclaggio, limitandosi ad una costruzione per nulla convincente per quanto attiene al reato a monte, in merito al quale nulla potrebbe essere contestato al ricorrente.

- 7.1** L'art. XIII Trattato svizzero-argentino prevede che la domanda di estradizione deve essere accompagnata dall'originale o dalla copia autentica del mandato di cattura o di qualunque altro atto equivalente, o dalla sentenza di condanna pronunciata dall'autorità competente secondo le forme prescritte nel paese che domanda l'extradizione. Questi documenti dovranno indicare il fatto incriminato, il luogo, dove fu commesso e la sua data (n. 1) e dovranno essere accompagnati dalla copia delle disposizioni penali applicabili al crimine o delitto di cui si tratta (n. 2) nonché, per quanto possibile, dai connotati della persona reclamata (n. 3). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti: l'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui, riservato l'art. 53 AIMP, non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5).
- 7.2** In concreto, l'autorità rogante sospetta che alti funzionari dello Stato argentino, tra i quali gli ex presidenti Nestor e Christina Fernández Kirchner, ma anche l'ex ministro della pianificazione Julio Miguel Vido e l'ex segretario per le opere pubbliche José Lopez, si siano indebitamente appropriati di fondi pubblici trasferiti in Svizzera e fatti rientrare in Argentina dopo essere stati riciclati, questo tra il 2003 e il 2015. L'indagine ha preso avvio in seguito ad una denuncia della deputata argentina Margarita Stolbizer. nei confronti di funzionari dell'amministrazione delle entrate argentina per una presunta frode fiscale. L'attività istruttoria ha portato alla luce un presunto meccanismo di creazione di fondi neri mediante l'emissione di fatture false o gonfiate in relazione alla concessione di appalti per la costruzione di opere pubbliche. La società C. SA, detenuta al 95% da B., si sarebbe aggiudicata in maniera illecita, tra il 2003 e il 2015, il 78.4% degli appalti per la costruzione di opere stradali in Argentina, per un valore di circa USD 8 milioni, procedendo poi al subappalto di lavori. C. SA avrebbe contabilizzato uscite per il pagamento di prestazioni mai fornite e/o per servizi forniti ma a prezzi gonfiati. B., tramite C. SA, sarebbe così riuscito a creare dei fondi neri e allo stesso tempo a ridurre il suo carico fiscale, segnatamente l'IVA e l'imposta sulle entrate. Tra

le persone fisiche e giuridiche che avrebbero emesso fatture false ci sarebbero D. SA, E., F. SA, G. SA, H. Una parte del denaro destinato alla ditta appaltatrice C. SA sarebbe stato trasferito nelle disponibilità della famiglia Kirchner e del suo entourage attraverso contratti d'affitto di camere d'albergo, presso stabilimenti riconducibili agli ex presidenti argentini. Nei confronti di B. sarebbe stata aperta un'altra inchiesta per frode fiscale messa in atto tra il 2010 e il 2012 mediante l'emissione di fatture false e ditte fantasma che gli avrebbero permesso di costituire fondi di origine illecita. Questi sarebbero poi stati trasferiti da B. su conti in Svizzera. Il ricorrente avrebbe messo a disposizione una società da lui gestita, la I. SA, di cui egli sarebbe tuttora amministratore unico, per far entrare e poi uscire dalla Svizzera, riciclato, il denaro di presunta origine illecita. All'uopo, I. SA avrebbe inoltre acquisito e utilizzato, quale prestanome di B., la società argentina J. SA.

Premesso che la rogatoria fornisce ulteriori dettagli sul procedimento estero (v. *infra* consid. 8.2), quanto precede permette certamente di concludere che le condizioni legali in materia di esposto fattuale sono state ossequiate. La domanda estera menziona correttamente il proprio oggetto, il motivo della stessa, i reati perseguiti, le persone indagate, nonché i fatti essenziali alla base della domanda estradizionale, elementi sulla base dei quali l'autorità precedente ha escluso l'esistenza di condizioni ostative all'estradizione. La domanda soddisfa tutte le esigenze formali e non presenta contraddizioni o altre criticità che ne minino la validità. Le relative censure ricorsuali vanno pertanto respinte.

8. L'estradando ritiene che la condizione della doppia punibilità non sia stata rispettata. A suo dire, l'UFG avrebbe omesso di trattare la problematica più rilevante per l'unico reato ascrittogli, ovvero l'aspetto soggettivo del riciclaggio.
- 8.1 Giusta l'art. II par. 3 Trattato svizzero-argentino, l'estradizione sarà consentita per i delitti enumerati qui sopra (ossia al par. 1) se i fatti incriminati possono essere puniti con una pena di almeno un anno di prigione, secondo la legislazione delle parti contraenti. Nel diritto interno, il principio della doppia punibilità è espresso all'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP. Nell'ambito dell'esame di tale principio, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame *prima facie*, se i fatti adottati nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il di-

ritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4). Se l'extradizione è richiesta per diverse infrazioni, la condizione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575). In Svizzera, il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che le norme applicabili in materia d'extradizione, così come d'altronde quelle riguardanti la cosiddetta assistenza accessoria o piccola assistenza, non sono disposizioni di diritto penale materiale ma di procedura, le quali – fatte salve delle eccezioni esplicitamente previste nei trattati in materia – sono applicabili a tutti i casi che devono decidersi dopo la loro entrata in vigore. La relazione tra lo Stato richiedente e quello richiesto, d'altronde, non insorge al momento in cui il fatto è stato commesso, ma al momento in cui la domanda estera è presentata. La giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente riconosciuto tale principio, tanto in materia di estradizione quanto in materia di assistenza accessoria. Il diritto in vigore al momento della decisione sulla domanda è determinante anche per stabilire, ove ciò sia necessario, se sussista il requisito della doppia punibilità: essa si determina secondo il diritto penale in vigore nello Stato richiesto al momento della decisione sulla domanda di assistenza e non sulla scorta di quello vigente al momento della commissione del fatto e della conclusione della convenzione. Così, tanto l'extradizione quanto l'assistenza (nel caso in cui misure coercitive si rendono necessarie) sono da accordare se il fatto – punibile nello Stato richiedente – non lo era nello Stato richiesto al momento in cui è stato commesso, ma lo è divenuto, per una modifica del diritto interno, prima della decisione sulla domanda (DTF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 1A.96/2003 del 25 giugno 2003 consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.178 del 29 novembre 2007 consid. 4.3).

- 8.2** In concreto, i fatti oggetto della rogatoria riguardanti l'estradando possono certamente essere sussunti in Svizzera al reato di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305^{bis} CP, costituendone la corruzione ai sensi dell'art. 322^{ter} CP e la frode fiscale prevista all'art. 14 DPA i reati a monte. Il fatto che l'art. 305^{bis} n. 1^{bis} CP sia entrato in vigore dopo i fatti rimproverati all'estradando non costituisce un impedimento in questo ambito (v. *supra* consid. 8.1 *in fine*). Il reato di riciclaggio di denaro non figura nella lista delle infrazioni di cui all'art. 1 par. 1 Trattato svizzero-argentino. L'extradizione può tuttavia essere concessa alle condizioni dell'art. 35 AIMP in virtù del principio di favore di cui sopra al consid. 1.2 (v. sentenza del Tribunale federale 1A.217/2002 del

18 novembre 2002 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne l'aspetto soggettivo del reato di riciclaggio, è d'uopo qui riportare quanto dichiarato dall'UFG nella decisione impugnata, ossia che "I. SA, agendo come prestanome di B., avrebbe acquisito la società J. SA. È opportuno rilevare come a quel tempo B., secondo il sistema World Check Information, risultasse persona politicamente esposta, motivo per il quale non gli sarebbe stato possibile acquisire J. SA a proprio nome. Il perseguito si recava personalmente in Argentina per firmare i documenti di acquisizione di J. SA da parte di I. SA. B. sarebbe giunto a J. SA, registrata a nome di K., tramite L., che avrebbe dichiarato alle autorità argentine essere stato lui a convincere B., verso la fine del 2010, a versare EUR 5 milioni per l'acquisto di J. SA. La società ha però continuato ad essere registrata a nome di K. Agli inizi del 2011 i rapporti tra L. e B. si sarebbero incrinati e quest'ultimo avrebbe deciso di prendere definitivamente il controllo di J. SA. Il 4 luglio 2011 K. avrebbe venduto il 47% delle azioni di J. SA alla M. SA (i cui proprietari sono N., avvocato di B., e O.). Il 21 ottobre 2011 il perseguito avrebbe personalmente partecipato, accompagnato da N. ad un incontro a Buenos Aires nell'ambito del quale sarebbe stata definita la cessione delle azioni di J. SA, compresa la parte posseduta da M. SA, a favore di I. SA. La J. SA sarebbe stata utilizzata da B. quale veicolo finanziario per far fuoriuscire dall'Argentina i fondi neri accumulati con le attività illecite di cui sopra, riuscendo nel contempo a celare la titolarità di questi fondi. B. ha utilizzato J. SA a questo scopo sia prima che dopo averla ceduta a I. SA, controllata dal perseguito, il quale agiva da prestanome di B. Tra dicembre 2012 e aprile 2013 il perseguito avrebbe aiutato B. a far rientrare in Argentina i fondi neri depositati su conti bancari svizzeri. Da un conto di titolarità della I. SA presso la banca P., e di cui i figli di B. erano i beneficiari economici, proveniva il denaro utilizzato da I. SA per comprare titoli argentini. Questi venivano immediatamente liquidati alla borsa valori di Rosario. Il ricavato della vendita veniva versato a favore di I. SA attraverso l'emissione di 9 assegni per un totale di USD 2'750'000.-, che venivano incassati da N., su procura del perseguito, per infine essere incassati e versati a favore di C. SA, principale impresa di B. Come già in precedenza indicato B. è una persona politicamente esposta, in particolare a seguito dei suoi legami con i coniugi Kirchner, entrambe ex presidenti argentini. Le prime inchieste giornalistiche, apparse durante il primo governo di Kirchner Nestor (2003-2007), portavano alla luce lo stretto vincolo tra quest'ultimo e B. nonché come questo legame abbia contribuito alla formidabile crescita economica di B. Da queste indagini giornalistiche è poi scaturita l'indagine giudiziaria. Il perseguito, malgrado risieda da anni in Svizzera, si recava regolarmente, almeno fino al 2012, in Argentina, dove ha ancora famigliari e clienti, motivo per il quale non poteva non essere a conoscenza dei procedimenti di corruzione e frode fiscale avviati nei confronti di B. e della possibile provenienza sospetta del denaro da lui gestito per conto di B. tramite la I. SA.

Agendo in qualità di prestanome per B. ed assumendo, tramite I. SA, la titolarità di fondi riconducibili a B., lo avrebbe aiutato, dapprima a far uscire dall'Argentina i fondi neri prodotto di attività illecite per poi farli rientrare con parvenza di legalità” (v. RR.2019.329, act. 1.1, pag. 5 e seg.). Ora, premesso che non è compito del giudice dell'assistenza accertare se l'estradando doveva o avrebbe dovuto effettivamente essere al corrente sia dei problemi giudiziari di B. in Argentina che del fatto che dietro la J. SA vi fosse B., è indubbio che l'aspetto soggettivo del reato è stato sufficientemente descritto dalle autorità argentine, permettendo di concludere che i fatti in questione sarebbero sussumibili in Svizzera al reato di riciclaggio di denaro, non soltanto sotto il profilo oggettivo ma anche sotto quello soggettivo. Il giudice dell'assistenza non necessita di ulteriori elementi per l'analisi della doppia punibilità, tantomeno della prova della realizzazione del reato contestato all'estradando. Sarà compito del giudice del merito approfondire la questione nell'ambito del procedimento estero. Si rileva infine che il riciclaggio di denaro è punito con una pena sino a tre anni nei casi normali e sino a cinque anni in quelli gravi. Il requisito della doppia punibilità risulta dunque rispettato.

- 9.** L'estradando ritiene che, non avendo egli partecipato in nessun modo ai reati (a monte) di frode fiscale e corruzione commessi in Argentina ed essendo i presunti atti di riciclaggio di denaro contestatigli dall'autorità rogante intervenuti esclusivamente in Svizzera, competenti per il perseguimento penale nei suoi confronti sarebbero unicamente le autorità penali elvetiche.
- 9.1** L'art. III n. 3 Trattato svizzero-argentino prevede che l'estradizione non sarà consentita se il delitto è stato commesso nel territorio della nazione richiesta. Giusta l'art. 35 cpv. 1 lett. b AIMP, l'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato non soggiace alla giurisdizione svizzera.
- 9.2** Nella fattispecie, il 9 agosto 2018 l'UFG, constatato che i comportamenti contestati al ricorrente sarebbero stati commessi almeno in parte in Svizzera, ha interpellato sia il MPC che il Ministero pubblico del Cantone Ticino per verificare se una eventuale procedura penale fosse già stata aperta nei confronti del predetto per i fatti in questione o se vi fosse un'intenzione di avviarne una. Con scritto del 21 agosto 2019, il Ministero pubblico del Canton Ticino, dopo aver analizzato la domanda di estradizione argentina, ha negato la propria competenza. Trattandosi di una fattispecie penale complessa, con presunti atti penalmente rilevanti commessi prevalentemente all'estero, un'eventuale competenza per il perseguimento sarebbe stata piuttosto del MPC. Quest'ultimo, d'altro canto, con scritto del 27 novembre 2018 aveva già informato l'UFG che, dopo un'attenta analisi della documentazione estradizionale, riteneva non giustificata l'apertura di un procedimento penale nei

confronti dell'extradando. Esso precisava che i reati descritti in rogatoria sarebbero stati commessi prevalentemente in Argentina e che il procedimento penale condotto nello Stato richiedente si trovava ad un stadio avanzato, motivo per cui l'extradizione era da favorire.

Ora, siccome i reati (pregressi) di corruzione e frode fiscale sembrano essere intervenuti esclusivamente all'estero, questa Corte ritiene giustificato e opportuno che le autorità argentine perseguano anche i reati di riciclaggio di denaro contestati all'extradando, anche perché, come sottolineato dal MPC, i fatti principali si sono effettivamente svolti in Argentina e il procedimento ivi condotto è già ad uno stadio avanzato. Il baricentro di tutta l'inchiesta è indubbiamente in Argentina, dove egli si sarebbe del resto recato il 10 ottobre 2011 per presenziare alla vendita delle azioni di J. SA, avvenuta il 21 ottobre 2011 in uno studio notarile a Buenos Aires, atto con il quale i titoli venivano trasferiti a I. SA, società amministrata dall'extradando. La censura in questo ambito va dunque disattesa.

- 10.** L'extradando sostiene che l'azione penale argentina nei suoi confronti sarebbe prescritta. Applicandosi, a suo dire, la cifra 3 dell'art. 303 CP/argentino e non la cifra 1 della medesima disposizione, il termine di prescrizione di tre anni, applicabile in virtù dell'art. 62 CP/argentino, sarebbe scaduto l'8 aprile 2016.
- 10.1** Secondo l'art. III n. 5 Trattato svizzero-argentino, l'extradizione non sarà consentita se, conformemente alla legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, la pena o l'azione penale era prescritta prima dell'arresto o della citazione dell'individuo reclamato.
- 10.2** L'autorità rogante ha fornito una traduzione in francese dell'art. 303 CP/argentino (v. atto 23^ù, pag. 23 e seg., incarto UFG). Esso prevede che *“celui qui convertirait, transférerait, administrerait, vendrait, grèverait, dissimulerait ou de n'importe quelle autre façon mettrait en circulation sur le marché, des biens en provenance d'une infraction pénale, avec la possible conséquence que l'origine des biens originaires ou substitués acquièrent l'apparence d'une origine légale, et à condition que leur valeur dépasse la somme de trois cent mil pesos argentins (\$ 300'000), en un seul acte ou par la répétition de faits divers liés entre eux sera puni avec emprisonnement de trois (3) à dix (10) ans et avec une amende de deux (2) à dix (10) fois le montant de l'opération”* (n. 1). Giusta il n. 3 della medesima disposizione *“Celui qui recevrait de l'argent ou d'autres biens en provenance d'une infraction pénale, avec le but de faire une des opérations prévues dans l'alinéa 1, leur donnant une possible apparence d'origine légale, sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans”*. Ora, in base all'art. 62 CP/argentino, il termine

di prescrizione argentina corrisponde al massimo della pena che può essere inflitta – quindi tre anni nell'ipotesi di cui al n. 3 e dieci anni in quella di cui al n. 1 – (v. atto 2a incarto UFG). Inoltre, secondo l'art. 67 par. 6 lett. b CP/argentino "*la prescription est interrompue seulement par le premier appel effectué à une personne, dans le cadre d'une procédure judiciaire avec le but de lui recevoir une déclaration de première comparution par l'infraction objet de notre recherche*" (v. atto 2a, traduzione in francese, pag. 22, incarto UFG). In concreto, ipotizzando l'autorità rogante l'applicazione dell'art. 303 n. 1 CP/argentino ed essendo l'ultimo atto di riciclaggio contestato all'estradando intervenuto l'8 marzo 2013, il termine di prescrizione dell'azione penale scade nel 2023 (v. *ibidem*, pag. 20 e segg.). Detto termine è stato del resto interrotto dalla convocazione formale dell'estradando del 18 aprile 2016 effettuato dalle autorità giudiziarie argentine (v. *ibidem*). Quanto precede è sufficiente per respingere la censura presentata in questo ambito, precisato che non tocca al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente il diritto estero. In questo senso, il parere giuridico estero presentato dal ricorrente rimane un atto di parte che non può modificare la conclusione a cui è giunta questa Corte. In caso di estradizione, l'insorgente avrà modo di presentare le sue contestazioni nell'ambito del procedimento di merito all'estero.

11. Il ricorrente afferma che le autorità argentine avrebbe violato il principio della specialità. Esse avrebbero infatti utilizzato prematuramente le informazioni contenute nella documentazione bancaria di relazioni intestate alle società I. SA e Q. SA oggetto di una pregressa procedura conclusasi con una sentenza di questa Corte del 14 febbraio 2018 (v. RR.2017.199-201). Tale documentazione avrebbe avuto un ruolo decisivo per la decisione del 29 dicembre 2017, mediante la quale l'autorità penale argentina confermava la carcerazione preventiva di B. e altri.
- 11.1 Secondo l'art. 67 AIMP, le informazioni e i documenti ottenuti mercé l'assistenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d'indagine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l'assistenza è inammissibile (cpv. 1). Il cpv. 2 di tale disposizione prevede che qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell'Ufficio federale. Tale consenso non è necessario se: il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie penale per la quale l'assistenza giudiziaria è ammissibile (lett. a), o il procedimento penale estero è diretto contro un'altra persona che ha partecipato al reato (lett. b). L'autorità di esecuzione deve segnalare allo Stato richiedente tale principi, ricordandogli i limiti nei quali le informazioni comunicate possono essere utilizzate (v. art. 34 OAIMP). In virtù della buona fede tra Stati, non vi è ragione di dubitare che l'autorità richiedente non rispetti il principio della specialità (DTF 110 Ib 392 consid. 5b; sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.230 del 16 febbraio 2010 consid. 4.10;

RR.2009.150 dell'11 settembre 2009 consid. 3.1). In ogni caso, le parti alla procedura estera non possono utilizzare le vie di diritto dell'autorità richiesta per censurare un'eventuale violazione del principio della specialità da parte dello Stato richiedente, ma possono denunciare tali casi all'UFG, il quale domanderà spiegazioni allo Stato interessato (v. ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 5a ediz. 2019, n. 728). Idem in caso di problemi legati al rispetto di impegni da parte delle autorità estere (v. TPF 2010 79 consid. 9.2).

- 11.2** Nella fattispecie, l'UFG ha dichiarato che ricerche da esso effettuate non hanno portato alla luce qualsivoglia documentazione che indichi una trasmissione anticipata di mezzi di prova raccolti e neppure un relativo reclamo dell'estraddando in merito a una possibile violazione del principio della specialità (v. RR.2019.329, act. 1.1, pag. 13). Questa Corte non ha motivo di dubitare delle dichiarazioni dell'UFG, per cui la censura sarebbe da respingere già solo per questo motivo. Ma è altrettanto importante rilevare che, come affermato dal ricorrente, gli imputati all'estero hanno presentato un reclamo dinanzi alle autorità argentine per accertare la nullità rispettivamente l'inutilizzabilità della documentazione bancaria di cui sopra, gravame che è stato respinto dal tribunale estero (nel gravame parla di "Cassazione"; v. act. 1, pag. 29), decisione che, se non impugnata o impugnabile, dovrebbe essere già cresciuta in giudicato. Visto quanto precede, anche la presente censura va disattesa.
- 12.** Il ricorrente ritiene che l'estraddizione sia da rifiutare anche in ragione della violazione dei suoi diritti umani nel procedimento argentino. Egli sarebbe stato oggetto di un processo mediatico ancora prima che giudiziario, con violazione della presunzione d'innocenza. In Argentina egli non avrebbe un processo equo, essendo già stato pregiudicato pubblicamente. Dal rapporto all'Assemblea generale dell'ONU del luglio 2018 (v. atto 20, allegato 31a, incarto UFG) e da quello dell'Ufficio per la democrazia degli USA (v. atto 20, allegato 31b, incarto UFG) emergerebbe una situazione gravemente contraria ai diritti fondamentali in Argentina che potrebbe avere un influsso diretto sul ricorrente in caso di estraddizione. Il primo documento metterebbe in evidenza un uso eccessivo della carcerazione preventiva, con carceri sovraffollate e l'utilizzo di punizioni. Il secondo riporterebbe l'esistenza di molti decessi per uso eccessivo o ingiustificato della forza da parte della polizia; sovraffollamento delle carceri, con uso di violenza e tortura; condizioni di detenzione crudeli, con scarse cure mediche e condizioni sanitarie, alimentari e logistiche insufficienti. Molti sarebbero i casi di tortura documentati. Per tacere del piano sistematico e strutturale di intimidazione della magistratura argentina da parte del potere esecutivo, messo in evidenza dal rapporto del 1° novembre 2019 dell'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani (v. act.

1.10). L'estraddando sostiene inoltre di essere dal 2012 gravemente malato a seguito di un melanoma della coroide dell'occhio sinistro, con importante rischio di recidiva, per il quale deve sottoporsi regolarmente a controlli clinici. La sua condizione sarebbe decisamente precipitata nelle ultime settimane, come attestato da un certificato medico, il quale evidenzia l'esistenza di un'affezione tumorale a livello epatico. A suo dire, a prescindere dalla gravità oggettiva di una tale patologia, le carceri di Buenos Aires sarebbero notoriamente inadatte a trattare simili malattie. Una sua eventuale estradizione ne metterebbe a serio repentaglio la salute e la vita.

- 12.1** Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, *op. cit.*, pag. 750 n. 685). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, *op. cit.*, pag. 748 n. 683 e giurisprudenza citata).
- 12.2** L'art. 37 cpv. 3 AIMP permette di rifiutare l'estraddizione se vi è da temere un trattamento lesivo dell'integrità fisica dell'interessato e se lo Stato richiedente non fornisce garanzie sufficienti e credibili a tal proposito. Il Trattato svizzero-argentino non permette tuttavia allo Stato richiesto, quando tutte le condizioni sono adempiute, di rifiutare l'estraddizione perché la persona ricercata è malata o il suo stato di salute necessita di un trattamento medico. Nemmeno il diritto interno – che deve cedere il passo al trattato bilaterale – prevede un tale motivo d'esclusione della cooperazione internazionale, approccio confermato dalla costante giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.116/2003 del 26 giugno 2003 consid. 2.1 e referenze citate). Non avendo né la Svizzera né l'Argentina formulato riserve in questo ambito (cfr. sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.231 del 21 gennaio 2016 consid. 6.3.2; ZIMMERMANN, *op. cit.*, n. 699), l'esame delle censure del ricorrente va quindi limitato al profilo dei diritti fondamentali di cui nella giurisprudenza citata al consid. 1.2 in fine.
- 12.3** Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU

II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105]), il quale vieta l'estradizione qualora vi siano serie ragioni di credere che la persona rischia di essere sottoposta a tortura. La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 dell'11 aprile 2005 consid. 3.1; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007 consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007 consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007 consid. 9). Nessuno può essere rinvio in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

12.4 In concreto, occorre rilevare che la situazione in Argentina per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani nei luoghi di detenzione è effettivamente preoccupante, ciò che del resto era già stato constatato dal Tribunale federale in passato (v. sentenza 1A.275/2000 dell'8 dicembre 2000 consid. 3c). Nel frattempo la situazione appare ulteriormente peggiorata, conclusione alla quale è possibile giungere sulla base dei rapporti del Consiglio dei diritti dell'uomo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 28 febbraio 2019, redatto in seguito ad una visita in Argentina avvenuta dal 9 al 20 aprile 2018 (A/HCR/40/59/Add.2; Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, in seguito: Rapporto ONU del 28 febbraio 2019), e del 19 luglio 2018, allestito in seguito alla visita nello stesso Paese intervenuta tra l'8 e il 18 maggio 2017 (A/HCR/39/45/Add.1; Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire concernant sa mission en Argentine, in seguito: Rapporto ONU del 19 luglio 2018). Eloquentemente è il riassunto relativo all'ultimo rapporto: *“au cours de sa visite en Argentine, du 9 au 20 avril 2018, le Rapporteur spécial a eu accès à des lieux de privation de liberté dans tout le pays et a pu mener des entretiens confidentiels avec les détenus de son choix, ce dont il remercie le Gouvernement argentin. Dans ses recommandations, il préconise une réforme globale de l'administration du système judiciaire axée sur l'abandon de l'approche punitive suivie actuellement au profit de mesures tendant à la réadaptation et à la réinsertion des délinquants”* (v. Rapporto ONU del 28 febbraio 2019, pag. 1). Diverse le criticità sollevate in tale rapporto: dall'ecces-

sivo uso della forza da parte della polizia nei luoghi pubblici e nei commissariati, alla violenza subita dai detenuti nelle prigioni e alle lacune del sistema di perseguimento penale. Pure tematizzati sono il sovraffollamento dei luoghi di detenzione, i fermi prolungati nelle stazioni di polizia, le precarie condizioni detentive, le difficoltà d'accesso alle misure sanitarie nei luoghi di detenzione, l'utilizzo punitivo dell'isolamento e i decessi nelle carceri. Si tratta già di per sé di un quadro preoccupante per l'estradizione di una persona in salute, che dovrebbe far riflettere sull'eventuale necessità di chiedere sistematicamente delle garanzie diplomatiche alle autorità argentine. Ad ogni modo, tale questione non necessita di essere ulteriormente approfondita per i motivi che seguono.

12.5 Il quadro descritto dall'ONU concernente l'accesso alle cure negli istituti di detenzione argentini è ancora più preoccupante (v. Rapporto ONU del 28 febbraio 2019, pag. 10 e seg.). In tutte le prigioni visitate, le infrastrutture, il personale medico e i medicinali sono risultati insufficienti. Inesistenti sono i programmi per detenuti affetti da patologie croniche, cancro e HIV compresi, non essendovi neppure possibilità, secondo le testimonianze raccolte, di accedere a cure esterne alla prigione. Alla mancanza di personale si aggiungerebbe il completo disinteresse di quello presente per i problemi di salute dei detenuti. Nella maggior parte degli istituti visitati, i detenuti ed il personale hanno dichiarato che solo i casi più urgenti sarebbero trasportati in ospedale (v. *ibidem*, pag. 10). Alla luce dei persistenti problemi riscontrati, l'ONU ha auspicato che la responsabilità per l'assistenza medica in prigione venga trasferita dall'amministrazione penitenziaria al Ministero della sanità nazionale o ai ministeri della sanità provinciali (v. *ibidem*, pag. 11). La precaria situazione riguardante l'assistenza sanitaria nelle carceri di Buenos Aires è ugualmente attestata da un rapporto, prodotto dal ricorrente, intitolato "La salud en las cárceles bonaerenses", redatto dalla "Comisión provincial por la memoria" (v. www.comisionporlamemoria.org), organizzazione di Buenos Aires attiva nella difesa dei diritti umani (v. RR.2019.329, act. 1.11).

12.6 Con il suo gravame, il ricorrente ha prodotto un certificato medico del 3 dicembre 2019 redatto dal Dr. med. R., presso l'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI). In tale documento, si afferma che il ricorrente "*è noto per un melanoma della coroide, oggetto di precedenti cure a cavallo fra il 2012 e il gennaio 2016, quando è stato sottoposto ad enucleazione dell'occhio sinistro per recidiva della stessa malattia. Recentemente sono state osservate delle immagini patologiche a livello epatico compatibili con delle metastasi, e proprio oggi il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico per tentativo di bonifica delle stesse. L'intervento non è stato completato a fronte dell'esteso coinvolgimento metastatico epatico. Durante la procedura il Professor S., del Servizio di Chirurgia dell'Ospedale Regionale di Lugano, ha*

effettuato delle biopsie che molto verosimilmente mostreranno l'origine tumorale legata al melanoma della corioide. Se ciò fosse il caso ed in ogni caso per qualsiasi altra ipotesi di affezione tumorale, si tratta di una situazione di malattia estremamente grave che minaccia la prognosi, non riconducibile a curabilità e che necessita di cure oncologiche complesse da attivare al più presto” (v. RR.2019.329, act. 1.3). In sede di replica, l'estraddando ha prodotto due nuovi documenti redatti dal Dr. med. R. una lettera ambulatoriale dell'11 dicembre 2019 indirizzata al Dr. med. T. (v. act. 9.1) e un certificato medico del 13 gennaio 2020 (v. act. 9.2). Nel primo documento, il medico, dopo aver indicato le diagnosi principali, la terapia specialistica eseguita nonché sintetizzato la situazione attuale e le diagnosi secondarie, così si è espresso al riguardo dello stato di salute dell'estraddando: “In estrema sintesi, in occasione di un'ecografia addominale di sorveglianza in paziente asintomatico sono state rilevate delle lesioni epatiche in numero relativamente limitato alla risonanza magnetica epatica e alla PET-CT (la quale peraltro non mostrava segni di coinvolgimento extra-epatico). Nel contesto della storia oncologica, l'ipotesi di localizzazioni metastatiche da melanoma uveale era la più plausibile. In sede di colloquio multidisciplinare si è deciso di candidare il paziente ad una esplorazione chirurgica nell'eventualità di poterle rimuovere. Purtroppo intra-operatoriamente il Prof. S. ha osservato una metastatizzazione miliare, e pertanto l'intervento è stato interrotto dopo rimozione di 2 localizzazioni nei segmenti IV e V, istologicamente compatibili con metastasi del melanoma uveale. Si tratta di una situazione particolarmente grave, rispetto ad una malattia non curabile e a prognosi infausta (il paziente stesso ha cercato informazioni in rete). Data la rarità della malattia non vi sono degli standard terapeutici codificati e le evidenze rispetto alla terapia sistomica emergono essenzialmente da studi di fase II. Al di là dei chemioterapici, gli agenti immunologici potrebbero rappresentare un'opzione terapeutica in analogia al melanoma cutaneo, tuttavia la loro attività nel melanoma uveale è decisamente meno importante. Farmaci a bersaglio molecolare (ad esempio i MEK inibitori) possono avere una certa efficacia, senza tuttavia impattare in modo significativo sulla sopravvivenza che rimane inferiore ad 1 anno [...]” (v. act. 9.1, pag. 1). Nel documento viene poi indicato il trattamento chemioterapico da somministrare al ricorrente. Nel certificato medico del 13 gennaio 2020, il medico dichiara: “il summenzionato paziente in mia cura è affetto da un melanoma uveale metastatizzante, malattia incurabile e a prognosi severa. Si tratta di una malattia rarissima, rispetto alla quale le opzioni terapeutiche farmacologiche sono limitate e come tali vanno gestite in centri specialistici, che siano in grado di fornire le opzioni farmacologiche più moderne. Attualmente il paziente si sta sottoponendo ad una chemioterapia, tuttavia è ben altamente possibile che a breve si dovrà ricorrere a terapie più complesse (immunologiche o addirittura sperimentali). Tenendo conto di questi aspetti e dell'impatto psicologico condizionato dalla diagnosi, è ovvia-

mente importante che la cura possa proseguire nel nostro Cantone, per evitare ulteriori disagi che si aggiungerebbero alla gravità della malattia, e non essendo certo che le future cure come quelle menzionate sopra possano essere garantite nel suo paese d'origine" (v. act. 9.2).

- 12.7** L'UFG, dal canto suo, afferma che per quanto concerne le attuali condizioni di salute del ricorrente, delle quali non era al corrente al momento dell'emanazione della decisione impugnata, sarà sua premura informare le autorità argentine in merito ai problemi di salute dell'estradando e, nel caso di estradizione, su espressa richiesta di quest'ultimo, trasmettere un certificato medico attuale in modo da permettere all'autorità richiedente di assicurarsi che possa ricevere le cure mediche necessarie (v. act. 5, pag. 4).
- 12.8** Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: documenti (lett. a); informazioni delle parti (lett. b); informazioni o testimonianze di terzi (lett. c); sopralluoghi (lett. d) e perizie (lett. e). Spetta all'autorità raccogliere le prove necessarie per chiarire i fatti del caso (DTAF 2014/2 pag. 25 e seg.). Per "fatti" si intendono quelli giuridicamente rilevanti, vale a dire le basi di fatto rilevanti per la regolamentazione del rapporto giuridico in questione (v. art. 49 lett. b PA). Non è necessario chiarire elementi fattuali che non sono essenziali per l'esito del procedimento (AUER, in: Müller/Schindler [ed.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren*, 2a ediz. 2018, n. 1 ad art. 12 PA). Se l'accertamento dei fatti rilevanti necessita di una perizia, l'autorità deve richiederla (v. art. 12 lett. e PA; AUER, *op. cit.*, n. 59 ad art. 12 PA; BOVAY, *Procédure administrative*, 2a ediz. 2015, pag. 235). Le perizie ordinate dall'autorità hanno una forza probatoria maggiore rispetto alle perizie di parte (KRAUSKOPF/EMMENEGGER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], *op. cit.*, n. 165 e seg. ad art. 12 PA; AUER, *op. cit.*, n. 62 ad art. 12 PA).
- 12.9** Orbene, alla luce delle considerazioni di cui sopra relative all'accesso alle cure nelle carceri argentine (v. *supra* consid. 12.5) e della necessità di garantire anche in ambito di assistenza il rispetto dei diritti umani (v. *supra* consid. 1.2; sulla necessità di garantire ad una persona in carcere gravemente malata un trattamento compatibile con l'art. 3 CEDU, corrispondente all'art. 7 Patto ONU II [v. MÜLLER/SCHEFER, *Grundrechte in der Schweiz, Im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte*, 4a ediz. 2008, pag. 57 e segg.], v. sentenza CEDU del 28 novembre 2017 nella causa Dorneanu contro Romania, n. 55089/13, in particolare § 97 e segg.), risulta di fondamentale importanza in ottica estradizionale chiarire in maniera inequivocabile, e quindi non soltanto con un referto medico di parte ma anche con una perizia ufficiale, lo stato di salute e la trasportabilità dell'estradando, nonché verificare le possibilità terapeutiche disponibili in Argentina per la continuazione del trattamento iniziato in Svizzera della sua grave malattia, tenuto

soprattutto conto delle complesse terapie (immunologiche o addirittura sperimentali) preannunciate dal Dr. med. R. (v. act. 9.2). Del resto, nell'invito a duplicare del 16 gennaio 2020, questa Corte aveva in particolare chiesto all'UFG di esprimersi proprio sui referti medici di cui sopra (v. act. 10). L'UFG ha però rinunciato a duplicare, confermando comunque la propria decisione di estradizione (v. act. 11). Così facendo, esso ha omesso di approfondire e di esprimersi su una questione importante che deve essere chiarita d'ufficio dall'autorità richiesta (v. art. 12 PA), segnatamente in ottica di verifica del rispetto dei diritti umani. Questa lacuna negli accertamenti fattuali non permette alla presente Corte di disporre di un incarto completo per statuire, ragione per cui la decisione di estradizione deve essere annullata e la causa rinviata all'UFG affinché completi l'istruzione della causa. Per la redazione della perizia medica l'UFG dovrà tenere conto dei diritti di partecipazione delle parti giusta le disposizioni della legge di procedura civile federale (PCF; RS 273), in particolare degli art. 57 e segg. PCF (v. DTF 125 V 332 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.231 del 21 gennaio 2016 consid. 6.3.5; BOVAY, *op. cit.*, pag. 235 e seg.).

- 13.** Riassumendo, il ricorso è parzialmente accolto. La decisione di estradizione è annullata e la causa è rinviata all'UFG per nuova decisione nel senso dei considerandi, eventualmente corredata della richiesta alle autorità estere delle relative garanzie alla luce dei referti medici ufficiali.

- 14.**
 - 14.1** Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4^{bis} PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.–, importo coperto dall'anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.

 - 14.2** Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come *in casu*, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami

penali. Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2'000.—. L'indennità è messa a carico dell'UFG in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Le procedure RR.2019.296 e RR.2019.329 sono congiunte.
2. La richiesta di un termine supplementare per completare i motivi del ricorso è respinta.
3. La richiesta di un pubblico dibattimento è respinta.
4. L'obiezione di reato politico è respinta.
5. Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione di estradizione è annullata e la causa è rinviata all'UFG per nuova decisione nel senso dei considerandi.
6. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi di fr. 3'000.– già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.
7. L'Ufficio federale di giustizia verserà al ricorrente un importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 14 febbraio 2020

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
- Avv. John Dell'Oro

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).